

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## III LEGISLATURA

---

### 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

---

VENERDÌ 13 MARZO 1959

(12<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

---

Presidenza del Presidente MENGHI

#### INDICE

##### Disegno di legge:

« Norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, concernente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità, e costituzione di un fondo per concessione di prestiti e mutui » (357) (Di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni) (1):

PRESIDENTE, relatore Pag.	78, 82, 87, 88, 89, 90
BOSI . . . . .	85, 88, 89
CARELLI . . . . .	80, 87
DESANA . . . . .	88
FABERI . . . . .	86
MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste . . . . .	82, 85, 87, 88, 90
PAJETTA . . . . .	87
SPANO . . . . .	84, 85

---

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, concernente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità ».

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosi, Carelli, Dardanelli, De Leonardis, Desana, Fabbri, Ferrari, Marabini, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Pajetta, Picardi, Ragno, Ristori e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Sereni è sostituito dal senatore Spano.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Mannironi.

BOLETTIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna: « Norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, concernente provvidenze eccezio-**

**nali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità, e costituzione di un fondo per concessione di prestiti e mutui» (357) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna: «Norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, concernente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità, e costituzione di un fondo per concessione di prestiti e mutui», già approvato dalla Camera dei deputati e del quale sono io stesso relatore.

Il disegno di legge in discussione superò già l'esame del Senato, anzi della 8ª Commissione del Senato, due anni fa, e ricordo che fu adottata la procedura di urgenza. Il provvedimento faceva riferimento alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, concernente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna, vittime della siccità. Tali provvidenze riguardavano, oltre che la riduzione del canone di affitto dei terreni per gli anni 1954 e 1955, e la proroga delle obbligazioni derivanti dagli affitti, anche la concessione alla Regione sarda di disponibilità finanziarie per la esecuzione di esperimenti pratici per la pioggia artificiale e per la lotta contro il *cycloconium oleaginum* nonché la concessione di prestiti di esercizio ad un tasso non superiore al 2,5 per cento per una durata fino a due anni. Inoltre si prevedeva la concessione di contributi fino alla concorrenza del 50 per cento della somma occorrente per il ripristino della efficienza produttiva, ivi comprese le concimazioni di fondi per i terreni olivetati e la ricostruzione del patrimonio zootecnico; ed infine per concessione di prestiti e mutui ad un tasso non superiore al 2,5 per cento e per una durata fino a cinque anni, per le somme non coperte dal contributo. La stessa legge provvedeva, per la parte finanziaria, come in appresso: a) con uno stanziamento di lire 5 miliardi per la corresponsione dei contributi fino all'a concorrenza del 50 per

cento, come ho detto, sulle spese, e precisamente un miliardo nell'esercizio 1955-56, 3 miliardi nell'esercizio 1956-57, e un miliardo nell'esercizio 1957-58; b) con uno stanziamento di lire un miliardo e mezzo per l'erogazione di un concorso nel pagamento degli interessi nella misura massima del 4 per cento per i prestiti e i mutui previsti nella legge stessa. Le somme erano state così destinate: 300 milioni per lo esercizio 1955-56; 500 milioni per il 1956-57; 400 milioni per il 1957-58; 200 milioni per il 1958-59; e, infine, 100 milioni per il 1959-1960. La legge ha avuto la sua esecuzione soprattutto per la parte relativa al punto a); dei 5 miliardi è rimasto solo un residuo di 77 milioni circa. Senonchè a un certo momento è intervenuta la Ragioneria generale dello Stato, sollevando riserve per la concessione di contributi per opere quali silos, fienili, muri di sezionamento di pascoli, eccetera, ed una parte di queste somme già impegnata è rimasta inutilizzata. Ove non si risolvesse favorevolmente il motivo preclusivo — avanzato dalla Ragioneria generale dello Stato — rimarrebbero definitivamente inutilizzati contributi per un ammontare che si approssima al miliardo di lire.

Che cosa si chiede dunque? Si chiede che questi ostacoli siano rimossi e il presente disegno di legge persegue proprio tale fine. Allo stato attuale si può prevedere che gli agricoltori e i pastori sardi colpiti dalla siccità non verrebbero a beneficiare di una somma ragguardevole, quale è quella che risulta dalla disponibilità iniziale di lire un miliardo e mezzo decurtata di 232 milioni circa che rappresentano la somma necessaria per il concorso statale. E voi sapete che la Sardegna ha avuto non soltanto la siccità, ma successivamente anche le alluvioni e altri sconvolgimenti atmosferici.

C'è dunque questo disegno di legge che è stato presentato dal Consiglio regionale della Sardegna, disegno di legge già discusso ed approvato dalla Camera dei deputati. Senonchè la Commissione finanze e tesoro del Senato, esaminando bene il provvedimento e il resoconto della discussione alla Camera dei deputati, ha ritenuto in un pri-

mo momento di dare parere sfavorevole. Successivamente, in una seconda seduta protrattasi a lungo, la stessa 5<sup>a</sup> Commissione ha riveduto il suo orientamento, ha dato cioè parere favorevole all'approvazione del provvedimento, subordinatamente alla accettazione del disegno di legge in una nuova formulazione redatta dalla stessa Commissione finanze e tesoro. Tale nuovo testo sostanzialmente non sposta le finalità del disegno di legge proposto dal Consiglio regionale sardo. Quindi, sia pure attraverso altra strada, lo scopo verrebbe egualmente raggiunto.

A questo punto ritengo opportuno leggere alla Commissione il parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro sul provvedimento in discussione:

«La Commissione finanze e tesoro rileva che non può ritenersi ammissibile assicurare la copertura finanziaria del provvedimento con l'utilizzazione di somme stanziante sugli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58 per finalità diverse. Inoltre l'utilizzazione degli stanziamenti relativi agli esercizi finanziari 1958-59 e 1959-60 determina praticamente l'impossibilità che lo Stato concorra nel pagamento degli interessi sui prestiti concessi in base all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, mentre d'altro canto il disegno di legge in esame prevede una proroga dei prestiti stessi.

«La Commissione rileva inoltre che nel momento attuale in cui vi è notevole disponibilità di denaro nelle banche, il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi determinerebbe la possibilità di disporre di ingenti capitali mediante l'erogazione per contributo negli interessi di una somma relativamente modesta, mentre questa somma stessa, utilizzata per mutui diretti, renderebbe possibile l'aiuto soltanto ad un limitato numero di persone (con 400 milioni si potrebbero concedere 500 mila lire soltanto a 800 persone).

«Pur conoscendo le difficoltà poste dalle banche per la concessione del fido, la Commissione ritiene preferibile che la Regione accordi la sua garanzia per fidi minori piuttosto che esaurire in poche Ditte i fondi messi a disposizione dallo Stato.

«La Commissione finanze e tesoro, pertanto, conscia della importanza del provvedimento e della necessità di venire incontro alle esigenze degli agricoltori della Sardegna, ritiene che il disegno di legge potrebbe essere più opportunamente approvato nel seguente testo:

«Art. 1. — L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, è sostituito dal seguente:

”Alle Aziende agricole ed armentizie della Sardegna danneggiate dalla siccità della annata agraria 1954-55 possono essere concessi:

1) prestiti di esercizio ad un tasso non superiore al 2 per cento, per una durata fino a quattro anni;

2) contributi fino alla concorrenza del 50 per cento della somma occorrente per il ripristino della efficienza produttiva, ivi comprese le concimazioni di fondo per i terreni olivetati, la ricostruzione del patrimonio zootecnico, la costruzione di silos, fienili, muri di sezionamento e di confine e di altre opere occorrenti per il razionale sfruttamento dei pascoli e dei prati; nonchè prestiti e mutui ad un tasso non superiore al 2 per cento e per una durata fino a cinque anni, per le somme non coperte dal contributo”.

«Art. 2. — Il primo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, è sostituito dal seguente:

”Per la concessione dei prestiti e dei mutui previsti dal precedente articolo 1 è autorizzata l'erogazione di un concorso statale nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 4,50 per cento”.

«Art. 3. — I benefici previsti dai precedenti articoli 1, n. 1, e articolo 2 possono essere applicati anche nei confronti dei normali prestiti di esercizio contratti prima della entrata in vigore della presente legge e per i quali risulta dimostrato che il loro ricavo fu destinato agli interventi all'uopo previsti dalla legge 23 dicembre 1955, numero 1309”.

« Art. 4. — L'autorizzazione di spesa di lire 5 miliardi di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, è aumentata di lire 300 milioni.

« Detta somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 200 milioni per l'esercizio 1958-59 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1959-60.

« Art. 5. — L'autorizzazione di spesa di complessive lire 1.500 milioni prevista dall'articolo 6, primo comma, della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, è ridotta di lire 300 milioni, corrispondenti all'ammontare delle quote di lire 200 milioni e di lire 100 milioni relative, rispettivamente, agli esercizi finanziari 1958-59 e 1959-60.

« Art. 6. — All'onere dipendente dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge negli esercizi 1958-59 e 1959-60 si provvede con le disponibilità derivanti dalla riduzione disposta al precedente articolo 5.

« Art. 7. — Il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 febbraio 1956 sarà integrato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle occorrenti disposizioni concernenti la applicazione della legge stessa.

« Art. 8. — Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

« Come avrete notato, all'inizio del suo parere la Commissione finanze e tesoro negava che fosse ammissibile assicurare la copertura con somme stanziata per finalità diverse. È un rilievo giustissimo, perchè voi sapete che ci si riferisce a una legge già approvata e poichè tale legge precisava quali erano le finalità per le quali si autorizzava la utilizzazione di somme stanziata su determinati esercizi finanziari non sarebbe stato possibile modificare tali finalità già regolate appunto con legge.

« Comunque, ora noi ci troviamo di fronte a un bivio: abbiamo il testo che ci è stato inviato dalla Camera dei deputati, ma aversato dal parere della Commissione finanze e te-

soro; ed abbiamo il testo che ci è stato suggerito dalla Commissione finanze e tesoro, che in definitiva non varia la sostanza del disegno di legge proposto dal Consiglio regionale della Sardegna.

Io propongo di passare senz'altro all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge così come è stato formulato dalla Commissione finanze e tesoro; e il testo da noi approvato potrebbe oggi stesso essere notificato alla Presidenza della Camera dei deputati, cosicchè ancor prima delle feste pasquali il provvedimento potrebbe essere esaminato e — ne sono certo — approvato dalla competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento. Una rapida emanazione del provvedimento recherebbe sollievo agli agricoltori e pastori sardi che attendono da tempo.

CARELLI. Prendo visione in questo momento del disegno di legge nel testo modificato dalla Commissione finanze e tesoro e desidero esprimere delle osservazioni preliminari di principio.

« Nel corso di tre legislature, in questa Commissione abbiamo sempre detto che la Ragioneria generale dello Stato non deve entrare nel merito delle questioni specialmente tecniche. Non è la prima volta che la Ragioneria generale dello Stato si sostituisce al Parlamento, e si sostituisce specialmente agli organi specializzati del Parlamento. La Ragioneria generale dello Stato dovrebbe rendersi conto che l'indirizzo economico deve essere dato dal Parlamento. Quando la Ragioneria generale dello Stato stabilisce, per esempio, di non riconoscere l'opportunità della costruzione dei silos o di altri strumenti di coordinamento produttivo, senza alcuna ragione, noi ci meravigliamo e non possiamo assolutamente tacere di fronte ad una invadenza che rappresenta un turbamento serissimo nel quadro del potenziamento economico e agricolo. I silos rappresentano strumenti di grandissima convenienza; quanto al miglioramento dei pascoli, ne stiamo parlando da quindici anni, e così pure di quanto concerne il miglioramento della montagna, delle stalle, dei

fienili, eccetera: si tratta di opere indispensabili. È vero che non sono opere immediatamente produttive, ma sono opere di collegamento e di assestamento aziendale senza le quali avremmo una perdita notevolissima nel quadro, segnalatamente, dell'alimentazione. Se la Ragioneria generale dello Stato tenesse conto che introduciamo dall'estero oltre cento miliardi all'anno di materiale zootecnico, considererebbe le cose diversamente, ammettendo nel complesso aziendale e nell'organizzazione dell'azienda strumenti produttivi di notevole importanza.

Detto ciò, desidero aggiungere un'altra considerazione che ho già fatto altre volte nel corso delle passate legislature. La Commissione finanze e tesoro, ottima sotto tutti i punti di vista, dovrebbe cercare di non intralciare le direttive di carattere economico che vengono date dalle Commissioni di merito. Occorre cioè porre e risolvere il problema di un miglior coordinamento dell'attività della Commissione finanze e tesoro con quella delle altre Commissioni.

Mi sembra, nella specie, eccessivo che la 5<sup>a</sup> Commissione formuli addirittura un nuovo testo di un disegno di legge e non si limiti, come a me sembra più giusto, ad esprimere il proprio giudizio sul provvedimento stesso.

Il Presidente ha detto ora che sarebbe opportuno procedere alla approvazione del disegno di legge nella rielaborazione suggerita dalla Commissione finanze e tesoro. Non sappiamo perchè detta Commissione insista nel dire che non è utilizzabile un residuo di esercizi passati per il fatto che è stato incamerato dal Tesoro. Ma quando sarà chiaro che i bilanci dello Stato rappresentano ancora una finzione contabile, e che noi non possiamo irrigidirci su determinate posizioni senza turbare seriamente il settore economico nazionale?

Consideriamo l'attività dei pastori: se noi vogliamo potenziare la montagna, impedendo alle popolazioni di andare in città, e quindi di allargare il fenomeno dell'urbanesimo, dobbiamo sforzarci di favorire veramente i pastori.

Quando la Ragioneria generale dello Stato dichiara che non ammette l'ammasso della lana solo perchè in Italia la lana è poca e perciò la si può benissimo collocare, dimostra di non sapere che le lane italiane servono, sì, per confezionare vestiti, ma servono principalmente per confezionare materiale da maglieria; tant'è vero che non trovano collocamento sul mercato, perchè hanno la concorrenza delle lane dell'Uruguay, della Spagna, del Portogallo e della Francia. E il nostro piccolo patrimonio di lane rimane nei magazzini senza possibilità di vendita. È di questi ultimi tempi l'organizzazione della vendita delle lane; delle commissioni si sono recate all'estero nella speranza che le lane che giacciono nei nostri magazzini possano essere vendute. Di fronte a questa situazione è chiaro che non è possibile vincolarsi in un certo orientamento eccessivamente rigido circa la manovrabilità delle cifre nel quadro della contabilità dello Stato. Sarebbe bene giudicare e discutere sulla realtà delle situazioni, senza contraffarle e senza coartarle in un quadro contabile che ci ferma e non ci fa camminare con quella speditezza che vorremmo poter avere.

Io gradirei che questa mia modesta voce arrivasse a coloro che operano nella Commissione finanze e tesoro e, soprattutto, nella Ragioneria generale dello Stato, onde rendere sempre possibile a noi delle Commissioni di merito di individuare le fonti di reperimento delle somme nel bilancio dello Stato e di attuare un pratico coordinamento di lavoro.

Detto questo, aggiungo che per la Sardegna noi non possiamo non concedere tutto quello che è possibile concedere. Conosciamo perfettamente la situazione economica di quella regione, e quello che diamo è sempre molto poco, perchè viene dato a briciole, col contagocce; e quando un'elargizione viene fatta col contagocce certamente non ha il risultato positivo che vorremmo avesse.

Dirò di più: il periodo di 4 anni per le costruzioni è troppo breve. La legge n. 949 stabilisce un periodo di dodici anni, e la proposta era di estenderlo a venti anni. In questo caso, invece, contemplando la legge un periodo di quattro anni, io faccio rilevare che

questo sistema è eccessivamente oneroso, e che soltanto i grandi agricoltori potranno affrontare il problema dei miglioramenti, mentre i piccoli saranno inesorabilmente allontanati da queste facilitazioni. Pertanto vorrei che la Commissione esaminasse l'opportunità di portare almeno a sei gli anni previsti, al fine di evitare un carico eccessivo di oneri che sarebbe esiziale per i piccoli agricoltori.

**PRESDENTE**, *relatore*. Senatore Carelli, lei sa che questa Commissione ha già avuto modo di muovere quegli stessi appunti che lei ha ora ribadito. Senonchè, per quanto riguarda i rapporti con la Ragioneria dello Stato, occorrerebbe modificare la legge, perchè è essa che concede le facoltà lamentate alla Ragioneria generale dello Stato. Occorrerebbe cioè che il potere legislativo dicesse una buona volta, con una nuova legge sia pure interpretativa, che la Ragioneria generale dello Stato si deve attenere soltanto a determinati criteri e non ad altri criteri, come nel caso attuale. Perchè, come ha detto il senatore Carelli, è veramente eccessivo che, ad esempio, i silos, i tramezzi che si vogliono costruire e che riguardano i passi e i confini, siano esclusi come se non fossero parte sostanziale delle proprietà agricole.

Circa la funzionalità della Commissione finanze e tesoro noi non possiamo muovere critiche, avendo essa compiti e scopi ben determinati dalla legge. Lo dissi già al senatore Ristori nella seduta precedente.

**MANNIRONI**, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Debbo prima di tutto ringraziare il presidente della Commissione e tutti gli onorevoli senatori che fanno parte della Commissione stessa per aver voluto consentire che si tenesse questa seduta straordinaria avente carattere di urgenza, allo scopo di permettere la discussione e, mi auguro, l'approvazione rapida di un disegno di legge che interessa i pastori e gli agricoltori della Sardegna. Abbiamo pregato il Presidente di convocare straordinariamente la Commissione perchè si correva il rischio di rimandare l'iter di questo disegno di legge fino a dopo le vacanze pasquali, la qual cosa avrebbe ritardato di molto ancora l'entrata in

vigore del provvedimento che è attesissimo e che ha subito molto ritardo a causa di una serie di eventi impreveduti (elezioni, crisi ministeriale e altri fatti).

Come ha già rilevato nella precisa e diffusa relazione il Presidente, il disegno di legge in esame viene qui dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati. Debbo dire che alla discussione che si è svolta alla Camera dei deputati io ho preso parte, per strane coincidenze, come rappresentante del Ministero delle finanze dando pieno consenso alla forma nella quale il disegno di legge era stato proposto dal Consiglio regionale della Sardegna. Mi pareva, infatti, che nella impostazione data non vi fosse alcuna violazione nè dell'articolo 81 della Costituzione nè della legge sulla contabilità dello Stato.

Lo scopo principale del disegno di legge si concretava in due punti. Il primo di tali punti era di consentire la proroga dei prestiti che erano stati concessi in favore degli agricoltori e dei pastori per solo due anni con la legge del dicembre 1955. Purtroppo gli eventi calamitosi che si sono verificati successivamente a quella siccità sono stati tali per cui le condizioni degli agricoltori e dei pastori hanno impedito loro, per la maggior parte, di estinguere i prestiti nel breve giro di due anni: di qui la necessità di chiedere che questo termine fosse prorogato di altri due anni. Debbo ringraziare a questo punto il senatore Carelli non soltanto per le parole di simpatia e di amicizia che ha avuto per i nostri pastori e agricoltori, ma anche per la proposta di emendamento che egli ha fatto al testo formulato dalla Commissione finanze e tesoro; emendamento tendente a portare a sei anni la durata del prestito.

Naturalmente io mi rimetto a quel che vorrà fare la Commissione. Devo soltanto dire che si tratta di prestiti di esercizio, che nella legge istitutiva e fondamentale sono previsti soltanto per tre anni. E mi sembra che si rischi di forzare un po' troppo la mano prevedendo un periodo molto più ampio.

Inoltre, per il pagamento sul contributo degli interessi che superino i quattro anni noi non abbiamo più quella disponibilità di fondi che ci consenta di far fronte a ogni esigenza,

e pertanto potremmo trovarci ad aver varato una legge che non potrebbe essere operante per deficienza di mezzi. Quindi, pur ringraziando ancora il senatore Carelli, ritengo opportuno non allontanarci dalla proposta fatta dal Consiglio regionale della Sardegna, cioè di aumentare il termine a quattro anni.

L'altro scopo che il disegno di legge si proponeva era questo: in ordine alla accettazione dei progetti che i privati dovevano presentare per ottenere i contributi del 50 per cento sulla spesa globale dei lavori da eseguire, la legge 23 dicembre 1955, n. 1309, comprendeva una elencazione di opere sussidiabili. Peraltro, tale elencazione, che noi consideravamo soltanto a titolo puramente indicativo, fu valutata in modo tassativo dalla Ragioneria generale dello Stato e dalla Corte dei conti. Si arrivò all'assurdo paradosso che mentre gli Ispettorati agrari, partendo da una interpretazione estensiva di tale legge, avevano incoraggiato gli agricoltori a includere nei loro progetti silos, fienili, eccetera, e questi agricoltori, aderendo ai suggerimenti, avevano eseguito le opere, allorchè si trattò di far registrare i decreti concessivi dei contributi, tali decreti vennero bloccati dalla Corte dei conti e dalla Ragioneria dello Stato. Tutte le proteste, tutti gli interventi che da parte dei politici sono stati compiuti per cercare di indurre la Ragioneria dello Stato e la Corte dei conti a essere più comprensivi sono stati vani. Di qui l'opportunità di un disegno di legge che integrasse la legge 23 dicembre 1955, n. 1309, dando maggior precisione alla definizione delle opere da ritenersi ammesse alla concessione di sussidi.

Infine, si voleva raggiungere, giacchè se ne presentava l'occasione, anche un terzo scopo, quello di utilizzare le somme stanziare con la legge 23 dicembre 1955, n. 1309, e mai utilizzate. La citata legge del 1955 prevedeva — come ha precisato l'onorevole Presidente — a favore dei danneggiati dalla siccità tre forme di intervento: 1) concessione di prestiti; 2) concessione di contributi a fondo perduto fino alla concorrenza del 50 per cento sulle spese, per determinate opere che venivano progettate, approvate ed

eseguite; 3) infine, mutui per quell'altro 50 per cento che non era coperto da contributi. Con l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, venivano stanziati un miliardo e mezzo di lire destinati a coprire la spesa per il contributo sul pagamento degli interessi dei mutui che venissero concessi.

In pratica è accaduto che i nostri agricoltori e i nostri pastori hanno ottenuto prestiti di esercizio che erano di facile ottenibilità, hanno eseguito le opere e hanno percepito il contributo del 50 per cento; però non hanno usufruito della concessione dei mutui. Il nostro agricoltore, infatti, ha una specie di fobia per l'indebitamento: accetta di eseguire le opere e i ripristini che vengono effettuati attraverso la concessione di contributi a fondo perduto; però con estrema difficoltà e diffidenza accetta l'idea di indebitarsi, anche a lunga scadenza, per contrazione di prestiti e accensione di mutui. Così è avvenuto che, mentre si sono distribuite e impegnate tutte le somme che erano state messe a disposizione per i contributi a fondo perduto, i mutui concessi si sono ridotti a una inezia, solo 118 milioni di lire, per cui tutte quelle somme stanziare per il pagamento dei contributi sugli interessi dei mutui sono rimaste praticamente inutilizzate. Il Consiglio regionale della Sardegna ha ritenuto allora che quelle somme, inoperanti e inoperative, potessero essere utilizzate per costituire un fondo di rotazione al fine di concedere altri prestiti. Ed è qui che è nato l'ostacolo, ed è qui che si è frapposta la Commissione finanze e tesoro del Senato. La quale Commissione ha detto: voi non potete prima di tutto cambiare la destinazione delle somme che erano state stanziare nel 1955, perchè per legge quelle erano state destinate per una spesa effettiva (cioè pagamento dei contributi sugli interessi dei mutui) mentre oggi voi con la proposta del Consiglio regionale della Sardegna volete destinarle a movimento di capitali. Questo non è ammissibile secondo la legge sulla contabilità dello Stato. Inoltre, la Commissione finanze e tesoro obietta che siccome si pensava di utilizzare le somme stanziare per gli esercizi 1956-57 e 1957-58, tali somme sono prati-

camente passate al residuo e può darsi addirittura che siano passate in estinzione perchè i conti consuntivi sono stati chiusi e perciò tali somme non sono più utilizzabili. La eccezione di carattere contabile e finanziario era sorta anche davanti alla Commissione della Camera dei deputati, ma tale Commissione è stata più decisa e coraggiosa e l'ha superata. Non così invece la Commissione finanze e tesoro del Senato, la quale ha ritenuto opportuno modificare la dizione del disegno di legge.

Il presidente di tale Commissione, il senatore Bertone, persona tanto cara e che ha voluto essere molto sensibile per i problemi degli agricoltori e dei pastori sardi, si è preso la briga di rivedere lui stesso questo provvedimento, in maniera da renderlo perfettamente legittimo e consono ai saci canoni della contabilità dello Stato. Il senatore Bertone, infatti, ha pensato di dare una nuova formulazione al disegno di legge, che però — come ha rilevato giustamente e abilmente l'onorevole Presidente — è diverso solo nella forma da quello approvato dalla Camera dei deputati. È cambiato il contenente, è rimasto il contenuto, anzi è migliorato. Infatti nell'articolo 1, come vedremo meglio allorchè passeremo all'esame dettagliato degli articoli, si include l'elenco delle opere (silos, fienili, muri di sezionamento, eccetera) che erano state indicate nell'articolo 2 del testo approvato alla Camera dei deputati. Poi si migliora la situazione quanto al tasso sui prestiti e sui mutui, perchè si parla di un tasso non superiore al 2 per cento, mentre in precedenza si parlava del 2,50 per cento. E per i mutui si parla oggi del contributo nella misura massima del 4,50 per cento, mentre prima si parlava del 4 per cento.

Che cosa è accaduto poi per l'impiego di quelle tali somme di cui vi ho parlato e che si volevano destinare a costituire un fondo di rotazione? La Commissione finanze e tesoro ha ritenuto che prorogando la legge originaria del 1955 fino a 4 anni si rendesse utilizzabile tutto ciò che era residuo negli stanziamenti del 1956-57 e del 1957-58, e, per di più, si salvasse la destinazione dei

primi 300 milioni stanziati nel 1955-56. La Commissione finanze e tesoro ha proposto di unire i 300 milioni che dovevano essere stanziati nel 1958-59 e nel 1959-60 ai 5 miliardi che erano stati destinati originariamente per i prestiti, i contributi e gli interessi dei mutui, cosicchè quel fondo originario, che prima era di 5 miliardi, oggi diventa di 5 miliardi e 300 milioni. Praticamente quei 300 milioni che la Regione sarda voleva destinare a costituire un fondo di rotazione vengono egualmente utilizzati in una sfera più vasta, perchè possono servire per prestiti, contributi, e pagamenti di contributi sugli interessi.

Quindi, pur rendendomi conto dei rilievi formulati dal senatore Carelli, per non complicare ancora le cose, per non ritardare ulteriormente l'entrata in vigore di questa legge, dichiaro a nome del Governo che sono disposto ad accettare il testo proposto dalla Commissione finanze e tesoro, e prego gli onorevoli membri di questa Commissione di volerlo approvare.

Vorrei soltanto proporre di apportare al testo medesimo alcuni piccoli emendamenti di carattere formale.

Anzitutto, dal momento che, col nuovo testo, non si costituisce alcun fondo per la concessione di prestiti e mutui, occorre modificare il titolo del disegno di legge sopprimendo appunto le parole « e costituzione di un fondo per concessione di prestiti e mutui ».

Nell'articolo 1, al n. 1), propongo di sostituire le parole « per una durata fino a quattro anni » con le parole « per una durata di quattro anni », in modo che la formula sia tassativa.

Infine, per consentire la maggiore rapidità possibile nell'entrata in vigore della legge, propongo di aggiungere un articolo 9 così formulato: « La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

SPANO. Io concordo con i rilievi mossi dal collega Carelli per quanto concerne l'eccessivo rigidismo della Ragioneria generale dello Stato che intralcia, talvolta, i lavori



del Parlamento; tali rilievi vengono del resto confermati, nella loro opportunità, da alcune osservazioni fatte dal Sottosegretario di Stato Mannironi.

Concordo anche nel sottolineare l'incresciosa situazione che si è venuta a creare con l'approvazione del primitivo testo proposto dal Consiglio regionale sardo da parte della Commissione della Camera dei deputati.

Si poteva forse essere più coraggiosi ed andare avanti, ma mi pare che le osservazioni che sono state fatte siano tali da poter essere difficilmente superate. Come ha giustamente detto il Presidente, i rilievi appaiono abbastanza fondati nel caso specifico, ferma restando naturalmente l'opportunità dei rilievi di carattere generale fatti dal senatore Carelli.

Ora, questo disegno di legge è estremamente atteso; tutti, grandi e piccoli, di tutti i partiti, di tutti gli schieramenti, l'attendono con ansia. Vorrei pertanto che il Sottosegretario Mannironi, che ha partecipato alla seduta della Commissione della Camera in cui fu approvato il primitivo testo del disegno di legge, ci dicesse chiaramente quanto, del resto, può risultare implicito nelle parole già da lui pronunciate, e cioè se ritiene che la Camera accoglierà favorevolmente il nuovo testo che noi vorremmo oggi approvare.

**MANNIRONI**, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La Commissione della Camera accoglierà certamente con favore questo nuovo testo. Il criterio da tutti seguito è quello di salvare la sostanza della legge, ragion per cui sono sicuro che i membri della Camera non si formalizzeranno e, prima delle vacanze pasquali, daranno la loro approvazione al nuovo testo del disegno di legge.

**SPANO**. Il senatore Carelli ha detto giustamente, allorchè ha proposto di portare da 4 a 6 anni il termine per i prestiti, che i 4 anni possono andare bene per i grandi ma non per i piccoli agricoltori.

Questo è un elemento da valutare molto seriamente; io mi sono persino domandato

se sarebbe sufficiente il termine di 6 anni. Capisco che vi sono delle difficoltà; ma in tutto il testo a noi proposto dalla Commissione finanze e tesoro non è fatta alcuna distinzione di trattamento tra piccoli e grandi agricoltori. Il disagio è reale sia per i piccoli che per i grandi, in Sardegna, ma tutti sappiamo in quale misura diversa si ripercuote lo stesso disagio su consistenze economiche profondamente diverse.

Non si potrebbe trovare il modo di introdurre una distinzione nel trattamento da usare ai piccoli e ai grandi agricoltori, come è stato fatto in altre leggi, in modo che non si corrano rischi? Io non chiedo di favorire particolarmente i piccoli, però ritengo doveroso tentare di evitare che siano favoriti soltanto i grandi; è il problema che ha posto il senatore Carelli, mi pare. Per far questo non basta, a mio avviso, un ordine del giorno. Ci potremmo trovare poi nella situazione di cui parlava il Sottosegretario: si promulga una legge con l'impegno che le sarà data un'interpretazione estensiva; gli interessati cominciano a fare spese, magari si indebitano, e infine arrivati al dunque, si trova che l'interpretazione che viene data alla legge, anzichè estensiva, è restrittiva. Io credo invece che sarebbe tecnicamente possibile e politicamente desiderabile introdurre nel testo stesso della legge un emendamento tale da garantire che questa venga applicata non soltanto ai grandi ma anche ai piccoli agricoltori.

**BOSI**. Io penso che si sia tutti d'accordo per quanto concerne i rilievi di carattere generale che sono stati fatti circa gli interventi da parte della Ragioneria generale dello Stato e da parte della Commissione finanze e tesoro su un disegno di legge che è della massima urgenza. Tali interventi rallentano l'attività legislativa e non sempre vanno a toccare problemi appropriati. Questi rilievi sono già stati fatti quando si è discusso il disegno di legge, da noi presentato, sulle partecipanze agrarie emiliane, sul quale la Commissione finanze e tesoro ha dato parere contrario con argomentazioni quasi assolutamente inconsistenti.

Relativamente al disegno di legge in discussione, si può però riconoscere che l'intervento della Commissione finanze e tesoro ha delle fondate ragioni, e non possiamo, questa volta, condannarlo completamente. Penso che, al fine di conservare interamente quella che era la sostanza primitiva della legge, qualche piccola modifica dovrebbe essere apportata anche al nuovo testo proposto, nel senso che è stato indicato sia dal senatore Carelli che dal senatore Spano.

È chiaro che in Sardegna la situazione è tale che tutti gli agricoltori hanno bisogno di aiuti. È anche chiaro, però, che la misura degli aiuti deve essere proporzionata a quelle che sono le possibilità di coloro che ne hanno bisogno.

Mi sembra perciò che il disegno di legge dovrebbe essere modificato non soltanto per quanto riguarda la durata dei prestiti di esercizio, ma anche introducendo, al n. 2) dell'articolo 1, il criterio che è ormai un dato acquisito nella nostra legislazione: quello di un diverso contributo da parte degli organi statali a seconda della potenzialità delle varie aziende agricole.

Vi è una legge sulla cui efficacia non abbiamo, almeno finora, avuto dubbi: la legge 1º luglio 1946, n. 31. Perchè anche nel caso in discussione, per quel che riguarda la Sardegna, relativamente ai contributi per il ripristino dell'efficienza produttiva, non dovremmo introdurre il criterio di gradualità nei contributi statali?

A me pare che nulla si opponga a ciò, e ritengo che verremmo meglio incontro ai bisogni degli agricoltori sardi col dare un contributo, non soltanto per la ricostituzione, ma anche per il potenziamento della loro capacità produttiva.

Un esplicito richiamo, per quel che riguarda i contributi, alla legge 1º luglio 1946, n. 31, non modificherebbe di molto la legge, e con esso, sostanzialmente, resteremmo sempre nelle intenzioni del proponente che, per primo, aveva presentato il disegno di legge che la Camera dei deputati ha approvato.

F A B B R I. Mi sembra che i colleghi siano tutti d'accordo circa ciò che è stato

suggerito dal Presidente e dal Sottosegretario.

Certo, è cosa che fa una certa impressione, a mio avviso, il fatto che ancora oggi si stia cercando il modo di far applicare una legge che fu da noi approvata d'urgenza due anni fa. Questo dimostra che veramente siamo, in modo totale, in mano alla burocrazia, e sembra che persino il Parlamento non abbia più la sua forza. Sono sicuro che questa non è cosa che vada imputata nè ai Ministri nè ai Sottosegretari, che molte volte si troveranno a dover lottare essi stessi proprio per questo motivo. Così si paralizza la vita del Paese, ed anche per questa nostra disgraziata agricoltura, della quale tutti parlano e per la quale tutti si commuovono, si rende quasi impossibile una legislazione che possa camminare su un certo binario.

Concordo anch'io con ciò che ha detto il senatore Carelli, specialmente per quanto riguarda il metodo usato dalla Commissione finanze e tesoro, che agisce come se fosse essa sola responsabile dell'andamento della legislazione. Io non voglio fare delle critiche o dare dei giudizi su persone che hanno certamente conoscenza di questi problemi, ma sembra che essi guardino soltanto alle cifre, con la conseguenza di paralizzare le attività economiche. Io ho l'impressione, forse errata, che tanta severità venga adoperata solo quando vi siano da approvare leggi di non grossa portata (che però nella vita economica e strutturale potrebbero valere molto), e che non si guardi tanto al famoso articolo 81 altre volte quando si tratta di cifre veramente ingenti. Ad ogni modo, ripeto, questa mia impressione può anche essere sbagliata.

Detto questo, mi associo alle opinioni che hanno espresso i colleghi Spano e Bosi. Anch'io ritengo che l'attuale dizione dell'articolo 1 si presti a interpretazioni che potrebbero anche travisare le nostre intenzioni riguardo al modo con cui dovrebbe essere applicata la legge, ovvero al modo con cui dovrebbe essere distribuito questo denaro che diamo ai pastori e agli agricoltori.

Io non conosco molto la situazione della Sardegna, anzi la conosco poco, ma quando si parla di pastori mi sembra che si parli di gente che si difende come può, che cerca di risparmiare tutto il possibile per poter avere un pezzo di pascolo. Si tratta di una categoria che ha effettivamente bisogno di aiuto ed alla quale è doveroso andare incontro.

Non basta, nel testo della legge, riferirsi agli agricoltori in generale, senza fare alcuna distinzione, poichè in tal caso i più intelligenti, i più attrezzati, coloro che hanno maggiori possibilità di contatti, pur non commettendo alcun reato, arrivano per primi, e, se non si sta attenti, c'è pericolo che anche questa volta non rimanga nulla, o molto poco, per coloro che si trovano in condizioni più disagiate.

Se è possibile, quindi, vorrei che tutto questo fosse tenuto presente e che si introducesse un emendamento in tal senso nel testo del disegno di legge al quale mi dichiaro favorevole.

**P A J E T T A.** Come il senatore Bosi ha detto giustamente, occorrerebbe fare una distinzione fra grosse e piccole aziende, e quindi anche per quanto riguarda la durata del prestito. Mi sembra però che, mentre teoricamente tale distinzione sarebbe giustissima, in pratica poi finirebbe col creare difficoltà nell'applicazione della legge.

Proporrei perciò di stabilire nella legge, invece di un termine di 4 o di 6 anni, un termine medio di 5 anni, che possa essere di utilità sia ai piccoli che ai grandi agricoltori.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole Sottosegretario di Stato Mannironi ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel titolo del disegno di legge le parole: « e costituzione di un fondo per concessione di prestiti e mutui ».

Metto ai voti questo emendamento soppressivo.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, è sostituito dal seguente:

« Alle aziende agricole ed armentizie della Sardegna danneggiate dalla siccità dell'annata agraria 1954-55 possono essere concessi:

1) prestiti di esercizio ad un tasso non superiore al 2 per cento, per una durata fino a quattro anni;

2) contributi fino alla concorrenza del 50 per cento della somma occorrente per il ripristino della efficienza produttiva, ivi comprese le concimazioni di fondo per i terreni olivetati, la ricostituzione del patrimonio zootecnico, la costruzione di silos, fienili, muri di sezionamento e di confine e di altre opere occorrenti per il razionale sfruttamento dei pascoli e dei prati; nonchè prestiti e mutui, ad un tasso non superiore al 2 per cento e per una durata fino a cinque anni, per le somme non coperte dal contributo ».

A questo articolo è stato presentato dal senatore Carelli un emendamento tendente a sostituire il n. 1) con il seguente:

« 1) prestiti di esercizio ad un tasso non superiore al 2 e al 3 per cento, rispettivamente a favore delle piccole e grandi aziende, per una durata fino a quattro anni ».

**M A N N I R O N I,** *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Vorrei pregare il senatore Carelli di ritirare questo emendamento. Questa è una legge integrativa di una precedente; la legge precedente ha già avuto in gran parte applicazione, e tutti i tassi sono stati fissati in misura non superiore al 2 per cento. Ora, se modificiamo ancora questa disposizione, finiamo per creare una diversità di trattamento rispetto ai vari agricoltori e pastori.

**C A R E L L I.** Ritiro l'emendamento, sostituendolo però con questa raccomandazio-

ne: che gli organi erogatori tengano presenti, nell'esame delle domande, le necessità dei piccoli agricoltori con il criterio indicato, come ha detto il senatore Bosi, dalla legge 1° luglio 1946, n. 31. Si cerchi insomma, per quanto è possibile, di avvicinarsi alle esigenze dei piccoli pur non sacrificando i grandi.

**DESANA.** Io mi associo a quanto ha detto il senatore Carelli; a questo proposito ci si può richiamare anche alla legge che venne promulgata per il Piemonte e il Delta Padano. Io che ho seguito l'applicazione di quella legge relativamente al Piemonte, ho visto che gli Ispettorati agrari, dietro raccomandazione del Ministero dell'agricoltura, davano la precedenza alle piccole aziende. Abbiamo quindi già la possibilità di fare ciò che il senatore Carelli ha auspicato richiamandoci a questo precedente.

**MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Ne prendo atto, e ringrazio il senatore Carelli di aver ritirato l'emendamento.

**PRESIDENTE.** A questo articolo è stato presentato dal Sottosegretario di Stato Mannironi un emendamento tendente a sostituire, nel n. 1) le parole « fino a » con la parola « di ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Sottosegretario di Stato Mannironi.

*(È approvato).*

**BOSI.** Torno sull'argomento per quanto concerne il punto 2) dell'articolo 1.

È vero che vi è la possibilità di utilizzare i contributi a seconda delle varie esigenze, poichè essi vengono concessi fino alla concorrenza del 50 per cento, quindi possono variare a seconda delle decisioni degli organi preposti a tale incarico; però l'indicazione di una differenziazione nel contributo è lasciata all'arbitrio dell'Ispettorato della agricoltura.

Ora, credo che non faremmo nulla di inopportuno inserendo, nel testo del disegno di legge, un richiamo alla legge 1° luglio 1946, n. 31, poichè in tal caso l'Ispettorato dell'agricoltura saprebbe specificamente come agire; il testo attuale, invece, non dà alcuna linea di condotta nella concessione dei contributi.

Dal momento che tutti riconosciamo la opportunità di fare una distinzione anche per la Sardegna, dove si hanno necessità di carattere generale, io propongo che il punto 2) dell'articolo 1 venga così sostituito:

« I contributi occorrenti per il ripristino della efficienza produttiva, ivi comprese le concimazioni di fondo per i terreni olivetati, la ricostituzione del patrimonio zootecnico, la costruzione di silos, fienili, muri di sezionamento e di confine e di altre opere occorrenti per il razionale sfruttamento dei pascoli e dei prati, vengono applicati con i criteri previsti dalla legge 1° luglio 1946, n. 31 ».

**MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Io apprezzo molto, senatore Bosi, questo suo senso pratico di voler trasferire in questo provvedimento un principio che è stato riconosciuto fondamentale fin dal 1946 nella legge n. 31. Senonchè io mi preoccupo delle situazioni pratiche che si verrebbero a determinare se l'articolo 1 dovesse essere modificato nel senso da lei indicato. Mi spiego: nella legge 23 dicembre 1955, n. 1309, si stanziavano 5 miliardi di lire per i contributi; ora risulta che fino a oggi sono stati impiegati — e quindi non destinabili ad altro fine — 4.922.639.459 lire per concessione di contributi in capitale. Ciò vuol dire che praticamente i 5 miliardi previsti sono quasi tutti spesi. Non vi saranno nuovi richiedenti, perchè non c'è più capienza, e se per avventura capienza vi fosse stata, ci troveremmo di fronte a questa situazione: che quelli che sono stati danneggiati e già aiutati hanno eseguito lavori fruendo di una percentuale del 50 per contributi, mentre quelli che dovrebbero ora eseguire i lavori

verrebbero a fruire di contributi inferiori al 50 per cento. Come appare evidente, si verrebbe a creare una sperequazione, una situazione di disarmonia che non sarebbe accettabile. Le dirò anche, per sua tranquillità, senatore Bosi, che non ci sono in Sardegna questi grandi proprietari terrieri, che cerchino di profittare, di speculare; è tutta povera gente, tutti piccoli o medi agricoltori; i grandissimi sono pochi. Quindi, dal punto di vista sociale non c'è motivo di preoccupazione: è tutta un'agricoltura miserevole, che ha bisogno di aiuto e di stimolo.

Perciò, la prego, senatore Bosi, di voler cortesemente ritirare il suo emendamento, anche per non intralciare — mi permetto di ripeterlo — l'ulteriore corso di questo provvedimento.

BOSI. Non insisto sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento prima approvato.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, è sostituito dal seguente:

« Per la concessione dei prestiti e dei mutui previsti dal precedente articolo 1 è autorizzata l'erogazione di un concorso statale nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 4,50 per cento ».

(È approvato).

#### Art. 3.

I benefici previsti dai precedenti articoli 1, n. 1, e articolo 2 possono essere applicati anche nei confronti dei normali prestiti di esercizio contratti prima della entrata in vigore della presente legge e per i quali risulta dimostrato che il loro ricavo fu destinato agli interventi all'uopo previsti dalla legge 23 dicembre 1955, n. 1309.

(È approvato).

#### Art. 4.

L'autorizzazione di spesa di lire 5 miliardi di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, è aumentata di lire 300 milioni.

Detta somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste in ragione di lire 200 milioni per l'esercizio 1958-59 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1959-60.

(È approvato).

#### Art. 5.

L'autorizzazione di spesa complessiva lire 1.500 milioni prevista dall'articolo 6, primo comma, della legge 23 dicembre 1955, numero 1309, è ridotta di lire 300 milioni corrispondenti all'ammontare delle quote di lire 200 milioni e di lire 100 milioni relative, rispettivamente, agli esercizi finanziari 1958-1959 e 1959-60.

(È approvato).

#### Art. 6.

All'onere dipendente dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge negli esercizi 1958-59 e 1959-60 si provvede con le disponibilità derivanti dalla riduzione disposta al precedente articolo 5.

(È approvato).

#### Art. 7.

Il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 febbraio 1956 sarà integrato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle occorrenti disposizioni concernenti l'applicazione della legge stessa.

(È approvato).

#### Art. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

8<sup>a</sup> COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)12<sup>a</sup> SEDUTA (13 marzo 1959)

Vi è ora un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole rappresentante del Governo, che dice:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(È approvato).

Tale articolo assumerà il numero 9.

Do ora lettura di un ordine del giorno presentato dal senatore Carelli e concordato con i vari esponenti della Commissione:

« La 8<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, nell'approvare all'unanimità il disegno di legge n. 357, impegna il Governo ad emanare opportune disposizioni al fine di favorire, per quanto possibile, le esigenze dei piccoli operatori ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero soltanto aggiungere che sarebbe anche opportuno raccomandare agli Istituti bancari di mettere a disposizione di tali piccoli operatori quanti più fondi possibili.

PRESIDENTE. La Commissione si associa al voto formulato dall'onorevole Mannironi.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 11,20.*

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari